



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA
Città Metropolitana di Bari

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE DI PIAZZOLE DI SOSTA
PER IL CARICO E SCARICO MERCI**



INDICE

Art.1 Oggetto ed ambito di applicazione

Art.2 Definizioni

Art.3 Individuazione piazzole di sosta riservate al carico e scarico merci

Art.4 Orario fornitura/Operazioni carico-scarico merci

Art.5 Piazzole di sosta per carico e scarico merci

Art.6 Veicoli utilizzati per la consegna di merci

Art.7 Sanzioni

Art.8 Norme finali

Art.9 Entrata in vigore

Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto le procedure volte a regolare gli orari, ad individuare piazzole per la sosta dei veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di merci per l'approvvigionamento degli esercizi commerciali, artigianali e servizi in genere e modalità di realizzazione delle stesse;

2. Le norme del Codice della Strada e del presente Regolamento devono essere applicate oltre che sulle strade pubbliche del centro abitato, così come classificate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del C.d.S., anche sulle strade private, ancorchè aperte all'uso pubblico "*de facto*" e non "*de iure*".

3. È a carico del Comune, ad eccezione dei casi di cui all'art. 5, comma 5, la realizzazione e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale delle piazzole di sosta destinate al carico e scarico delle merci, il controllo della loro corretta e sicura utilizzazione da parte di tutti gli utenti.

Art. 2. Definizioni

1. Si intende per:

a) strada: l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs nr. 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada).

b) circolazione: il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada, ai sensi dell'art. 3, comma 1, nr. 9, del C.d.S.

c) parcheggio: area o infrastruttura fuori dalla carreggiata destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli, ai sensi dell'art. 3, comma 1, nr. 34, del C.d.S..

d) piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli, ai sensi dell'art. 3, comma 1, nr. 38, del C.d.S.

e) dichiarazione sostitutiva di certificazioni: dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, nr. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Art. 3. Individuazione piazzole di sosta riservate al carico e scarico merci

1. Al fine di consentire un assetto razionale ed efficiente della localizzazione delle aree di sosta di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) del C.d.S., si demanda al Settore VII Polizia Locale "Protezione Civile – Randagismo" la titolarità dei relativi procedimenti amministrativi da predisporre nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento.

2. Nella individuazione delle aree indicate dal 1° comma del presente articolo, il Settore VII, dovrà tenere conto:

- a) della disciplina della circolazione sulla strada o nella zona;
- b) delle opportune stime, indagini e valutazioni in merito alla densità di traffico sia veicolare che pedonale;
- c) di eventuali rilievi tecnico-dimensionali della struttura stradale;
- d) delle effettive necessità ed esigenze del/i richiedente/i;
- e) della posizione e realizzazione della piazzola di sosta riservata al carico e scarico delle merci, con annessa segnaletica verticale ed orizzontale;
- f) dei principi e norme meglio descritti nei successivi articoli.

3. Le piazzole di sosta riservate al carico e scarico delle merci, come sopra individuate, non sono soggette a tariffazione della sosta per i veicoli utilizzati per carico e scarico durante gli orari previsti ed indicati sulla relativa segnaletica, mentre, nei restanti orari, rimangono a disposizione dei veicoli per il trasporto delle persone con le relative eventuali limitazioni imposte nella zona.

Art. 4. Orario fornitura /Operazioni carico-scarico merci

1. Gli orari di servizio per l'approvvigionamento delle merci debbono tenere conto delle esigenze di mobilità della popolazione residente, della necessità di prevenire situazioni di congestione del traffico veicolare, evitando intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, nonché della necessità che detti orari non abbiano a coincidere con i periodi di punta della frequentazione pedonale agli esercizi commerciali.

2. A tal fine, quindi, si stabilisce che le operazioni di carico e scarico devono avvenire, di norma, nelle seguenti fasce orarie:

Giorni feriali (escluso il Sabato):

dalle ore 08:00 alle ore 13:00

dalle ore 14:30 alle ore 18:30

Sabato (escluse le aree destinate a mercato settimanale)

dalle ore 08:00 alle ore 13:00

dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Domenica e Festivi infrasettimanali

dalle ore 08:00 alle ore 10:00

3. Tutte le piazzole di sosta riservate al carico e scarico di merci possono essere utilizzate dagli utenti addetti a tale operazione per un periodo massimo di 30 minuti da certificare con disco orario. L'ora di arrivo deve essere indicata ed esposta in modo ben visibile a cura dei fruitori della piazzola di sosta.

4. Nelle piazzole di sosta destinate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore sopra stabilite, è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, ai sensi degli artt. 158, Comma 2, lettera "e" e 159, comma 1, lettera "b" del D. Lgs. nr. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).

5. Nelle ore stabilite per il carico e scarico merci, il protrarsi del limite di sosta di 30 minuti dei veicoli adibiti a tali operazioni, nonché la sosta inoperosa e/o abusiva di altri veicoli che non attendono ad operazioni di carico e scarico di merci sono sanzionate ai sensi del D. Lgs. N.285/92 (Nuovo Codice della Strada).

6. Per particolari esigenze di carico e scarico, previa motivata istanza al Comando di Polizia Locale, il limite di sosta, di cui al comma che precede, potrà essere eccezionalmente protratto per un tempo commisurato alle esigenze rappresentate.

Art. 5. Piazzole di sosta per carico e scarico merci

1. L'individuazione delle piazzole di sosta da riservare agli utenti per il carico e scarico merci deve tenere conto della necessità e dell'opportunità di agevolare l'approvvigionamento delle merci evitando situazioni di intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

2. Nell'individuazione, a seguito di specifica istanza (Allegato "A") di piazzole di sosta da riservare alla sosta dei veicoli che trasportano merci, la realizzazione di ognuna di esse:

a) dovrà mediamente essere utile al servizio di almeno 3 (tre) esercizi commerciali/artigianali circostanti;

b) sarà subordinata all'inesistenza di altra analoga piazzola nel raggio di mt. 50;

c) fermo restando quanto previsto dal precedente punto b), anche un solo (ovvero 2) esercizio commerciale/artigianale potrà fare istanza per piazzola di sosta carico/scarico di cui all'Allegato B. in tal caso, però, l'istituzione della piazzola sarà a titolo oneroso per il richiedente. In tal caso l'interessato dovrà presentare al Comando di Polizia Locale apposita istanza corredata da planimetria e progetto di segnaletica, impegnandosi a realizzare la postazione (segnaletica verticale ed orizzontale) a propria cura e spese, secondo le indicazioni e prescrizioni dello stesso Comando, in conformità del Codice della Strada, ed a effettuare la manutenzione della stessa.

3. L'istituzione di quest'ultima postazione onerosa è autorizzata dal Responsabile del Settore VII - Polizia Locale e richiede l'emissione di apposita ordinanza secondo il Codice della Strada da parte dello stesso Comando.

4. In caso di revoca o modifica dell'autorizzazione all'occupazione l'interessato non potrà chiedere alcun rimborso delle spese sostenute per la realizzazione della postazione e della segnaletica.

5. Qualora lo stallo di sosta di carico e scarico sia di tipo oneroso compete all'ufficio Tributi dell'Ente, la determinazione della tassa per l'occupazione di suolo pubblico, in base alla superficie occupata e alla durata del divieto di sosta a terzi.

Articolo 6. Veicoli utilizzati per la consegna merci

1. Le imprese artigiane o commerciali che effettuano operazioni di carico e scarico di merci con veicoli, di proprietà, diversi dagli autocarri (art. 54 comma 1, lett. d del C.d.S.), immatricolati come autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose (art. 54, comma 1, lett. c del C.d.S.) o come autovetture per il trasporto persone (art. 54, comma 1, lett. a del C.d.S.), comunque utilizzati per il trasporto di cose, possono ottenere per gli stessi un'autorizzazione che consenta la sosta per effettuare solo ed esclusivamente le operazioni di carico e scarico, inoltrando apposita istanza al Settore VII dell'Ente.

Art. 7 Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite ai sensi del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/92) per ciò che concerne le soste irregolari. Per le restanti violazioni vengono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7-bis, co. 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000).

Art. 8 Norme Finali

Il Settore VII dell'Ente effettuerà un censimento di tutte le piazzole di sosta per carico e scarico esistenti sul territorio comunale e nel caso in cui qualcuna risultasse non rispondente alle presenti norme regolamentari dovrà essere adeguata o cancellata.

Il presente Regolamento, dalla data della sua entrata in vigore, sostituisce ogni altra precedente norma regolamentare comunale nella materia in oggetto.

Tutte le opere di esecuzione del presente Regolamento sono demandate al Settore VII dell'Ente, entro e non oltre 180 giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 10 delle Preleggi

ALLEGATO "A"

(FAC- simile per richiesta piazzola di sosta carico/scarico merci)

Al Comando di Polizia Locale
del Comune di
Castellana Grotte

OGGETTO: Richiesta autorizzazione alla sosta per operazioni di carico/scarico merci (art.5 comma , del Regolamento Comunale per l'istituzione di piazzole di sosta per il carico/scarico merci).

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____
il ___/___/_____, residente a _____ in via/p.zza
_____, nr. _____ tel. _____
cellulare _____ fax _____ e-mail _____
_____, in qualità di proprietario,
ovvero _____ (indicare l'eventuale diverso titolo di possesso del veicolo)
del veicolo tipo _____, targa _____

CHIEDE

(barrare l'opzione che interessa)

o Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del vigente Regolamento Comunale di essere autorizzato/a ad effettuare la sosta riservata al carico/scarico merci presso la piazzola istituita in via _____, nr. _____ oltre il limite di 30 minuti, per una durata complessiva di _____, in quanto _____ (indicare la motivazione);

o Ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento Comunale di essere autorizzato/a ad effettuare la sosta riservata al carico/scarico merci presso la piazzola istituita in via _____, nr. _____ per il suddetto veicolo, di cui si allega copia della carta di circolazione.
_____, li ___/___/_____

FIRMA

(Specificare qualifica e ragione sociale azienda)

ALLEGATO "B"

(FAC- simile per richiesta piazzola di sosta carico/scarico merci)

Al Comando di Polizia Locale
del Comune di
Castellana Grotte

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per la realizzazione di piazzola di sosta per operazioni di carico/scarico merci ai sensi del vigente Regolamento Comunale.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____
il ___/___/_____, residente a _____ in via/p.zza
_____, nr. _____ tel. _____
cellulare _____ fax _____ e-mail
_____, in qualità di _____ (titolare/legale
rappresentante) dell'azienda _____

CHIEDE

La individuazione e la istituzione in via _____ di una piazzola di sosta destinata alle operazioni di carico e scarico a servizio del/i sottoelencato/i esercizi/o commerciale/i e/o artigianale/i per la durata di _____ con i seguenti veicoli

1. _____
2. _____
3. _____

DICHIARA

di conoscere ed accettare le vigenti previsioni regolamentari preposte alla individuazione, istituzione e realizzazione delle piazzole di sosta per carico e scarico merci.

In particolare

ALLEGA

alla presente istanza la seguente documentazione integrativa:

1. Planimetria in scala adeguata, indicante lo stato di fatto (Larghezza della strada, marciapiedi, passi carrai e relativo numero, numeri civici, localizzazione di pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica, cassonetti e tutti gli altri elementi fissi presenti) e di progetto (Localizzazione della piazzola da realizzare)
2. Fotografie del luogo
3. (altro) _____

_____, li ___/___/_____

Firma del RICHIEDENTE

(allegare documento di riconoscimento in corso di validità)